



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i. e, in particolare, l’articolo 7;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288, in data 11 dicembre 2012, e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2019, che adegua l’organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito “Dipartimento”);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e s.m.i.;

VISTE le Sentenze della Corte Costituzionale in data 20 marzo 2006, n. 118, in data 12 dicembre 2007, n. 453, in data 27 febbraio 2008, n. 50 e in data 8 ottobre 2012, n. 223, secondo le quali le politiche giovanili rientrano nell’ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni;

VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la piena realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso di questi ultimi al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le politiche giovanili (di seguito “Fondo”);

VISTO il decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, che, all’art. 5, istituisce, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l’Agenzia Nazionale per i Giovani, quale Agenzia di diritto pubblico;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché l’esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia Nazionale per i Giovani;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

VISTO l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che sancisce, tra l'altro, il venir meno di ogni erogazione a carico dello Stato in favore delle due Province Autonome prevista da leggi di settore;

VISTA la Circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, che, in attuazione del predetto art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle Autonomie speciali;

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei ministri debba operare "un contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013";

VISTO l'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha stabilito che "Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dall'anno 2015, un'ulteriore riduzione delle spese, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non inferiore a 13 milioni di euro";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con cui l'on. Vincenzo Spadafora è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, concernente "Conferimento di incarichi a Ministri senza portafogli", con il quale all'onorevole Vincenzo Spadafora è stato conferito l'incarico di Ministro per le politiche giovanili e lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 3 ottobre 2019 con n. 1875, concernente "Delega di funzioni al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, on. dott. Vincenzo Spadafora", e in particolare l'articolo 2 che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di politiche giovanili e servizio civile universale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2019, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, che ha assegnato per il 2020 al capitolo 853 "Fondo per le politiche giovanili" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del CdR n. 16 "Politiche giovanili e Servizio civile universale", una dotazione finanziaria di euro 36.466.518,00;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

VISTA la nota prot. 16996 del 28 giugno 2019 con cui l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato al Dipartimento di aver già provveduto, come da indicazioni impartite dal Segretario Generale, ad effettuare, in via precauzionale, in attuazione delle vigenti disposizioni di finanza pubblica, un accantonamento sul Fondo per le politiche giovanili 2020 pari ad euro 2.908.336,00;

VERIFICATO che la dotazione finanziaria del capitolo 853 "Fondo per le politiche giovanili", al netto del riferito accantonamento, è pari ad euro 33.558.182,00;

VISTA l'Intesa rep. Atti n. 12/CU tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali (di seguito solo "Intesa"), sancita in data 29 gennaio 2020 in sede di Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del "Fondo" relative all'annualità 2020;

VISTO l'art. 1, comma 2, dell'Intesa, che stabilisce la quota destinata a finanziare gli interventi di rilevanza nazionale nella misura del 49% del Fondo;

CONSIDERATO che la quota destinata a finanziare gli interventi di rilevanza nazionale va quantificata in euro 16.443.509,00;

VISTO l'art. 2, comma 1, dell'Intesa, che stabilisce la quota destinata a cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle Province Autonome nella misura del 26% del Fondo, quantificata in euro 8.725.127,00 nell'Allegato 1 della stessa Intesa;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera a), dell'Intesa, che stabilisce la quota destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti a comuni e città metropolitane, rappresentati dall'ANCI, nella misura del 22% del Fondo, quantificata in euro 7.382.800,00 nell'Allegato 1 della stessa Intesa;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera b), dell'Intesa, che stabilisce la quota destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle province, rappresentate dall'UPI, nella misura del 3% del Fondo, quantificata in euro 1.006.746,00 nell'Allegato 1 della stessa Intesa;

CONSIDERATO che occorre determinare i criteri di utilizzo del Fondo per l'anno 2020, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché il principio di sussidiarietà;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

DECRETA

Art. 1

(Ripartizione del Fondo per le politiche giovanili)

1. Il Fondo per le politiche giovanili è destinato a finanziare le misure, le azioni e i progetti di rilevanza nazionale, nonché le misure, le azioni e i progetti delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI, in conformità ai criteri di riparto indicati negli articoli seguenti.

Art. 2

(Misure, azioni e progetti di rilevanza nazionale)

1. Per l'anno 2020, alle misure, azioni e progetti di rilevanza nazionale è destinata una quota del Fondo pari al 49%, quantificata in euro 16.443.509,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad interventi prioritariamente riferiti a:

- a) compartecipazioni finanziarie, ai sensi della normativa vigente (art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modifiche e integrazioni), da destinare al rimborso parziale delle spese sostenute da soggetti pubblici o privati, non aventi finalità di lucro, per la realizzazione di progetti culturali e/o sociali di alta rilevanza e, in particolare, di iniziative che promuovano (i) lo sviluppo della cultura, anche attraverso le arti audio-visive; (ii) la connessione e il confronto tra i giovani, anche attraverso canali di comunicazione digitale; (iii) la lotta ad ogni discriminazione; (iv) il rispetto delle regole e dell'altro; (v) la diffusione di stili di vita orientati alla sostenibilità ambientale; (vi) la formazione di un sentire comune basato sulla valorizzazione della memoria collettiva;
- b) implementazione dell'iniziativa "Campi Giovani", destinata a ragazzi e ragazze residenti in Italia, di età compresa tra i 14 ed i 22 anni, consistente nella partecipazione degli stessi ad attività, da realizzarsi in collaborazione con Enti, Corpi militari e ad ordinamento militare, Forze di polizia e altri soggetti che manifesteranno la propria disponibilità in materia di: difesa dell'ambiente e del mare, aiuto alla popolazione, prevenzione dagli incendi, apprendimento di nozioni di primo soccorso e gestione delle emergenze, sicurezza sul lavoro, avvicinamento alla cultura del mare e alla protezione dell'ambiente marino, educazione alla salute, servizio verso la comunità e cooperazione, anche internazionale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

- c) partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori al fine, tra l'altro, di consentire loro di concorrere al processo decisionale e poter orientare le politiche rivolte al target di riferimento, anche mediante la realizzazione di una piattaforma web che funga da punto unico di accesso per i giovani a tutte le opportunità loro dedicate, sia a livello nazionale, sia a livello regionale o locale;
- d) progetti per il miglioramento della condizione giovanile e il sostegno della partecipazione diretta ad attività culturali e sportive, anche mediante l'utilizzo della carta giovani nazionale;
- e) promozione di attività di orientamento e disseminazione di buone pratiche, finalizzate alla prevenzione del disagio giovanile nelle sue varie forme e con particolare riferimento alla prevenzione del fenomeno delle nuove dipendenze che riguardano le giovani generazioni;
- f) cofinanziamento di progetti in materia di politiche giovanili che prevedono contributi finanziari da parte dell'UE.

3. Rientrano, altresì, tra le azioni di rilevanza nazionale:

- l'attività dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, comprensiva della progettazione, pianificazione realizzazione di manifestazioni finalizzate alla disseminazione degli interventi di cui a precedente comma 2 e al recepimento delle istanze provenienti dalla comunità giovanile, per la più efficace definizione degli interventi medesimi;
- l'organizzazione di eventi, convegni, tavole rotonde, incontri di studio ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi, previa autorizzazione dell'Autorità politica delegata ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche in collaborazione con enti locali, università, enti pubblici e privati di ricerca, organizzazioni ed associazioni rappresentative di istanze della società civile ed associazioni di categoria e professionali;
- accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per promuovere iniziative, anche di carattere educativo, finalizzate a diffondere in maniera capillare una maggiore consapevolezza del rischio di incidentalità stradale tra le giovani generazioni, veicolando contenuti innovativi, anche mediante spot televisivi e campagne sui social;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

- tutte le altre iniziative finalizzate alla verifica, sul territorio, dei fabbisogni in materia di politiche giovanili ed alla conseguente definizione, implementazione e divulgazione di efficaci azioni e modelli di intervento.
- 4. Con separato successivo decreto possono, inoltre, individuarsi ulteriori azioni da realizzare con le risorse di cui al presente articolo.
- 5. In considerazione della precipua finalizzazione delle risorse del Fondo e dell'importanza della comunicazione ai giovani delle opportunità loro offerte attraverso canali comunicativi innovativi, le attività informative realizzate mediante piattaforme *web*, anche tecnicamente gestite da terzi, ma comunque riconducibili alla titolarità del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, si intendono non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in conformità a quanto sancito dai punti 1.1, ultimo capoverso, ed 1.3, ultimo capoverso, della direttiva approvata con d.P.C.M. 29 settembre 2009, recante “Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”.
- 6. Per la realizzazione delle azioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale può stipulare con l'Agenzia Nazionale per i Giovani specifici accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che definiscono gli obiettivi da perseguire, nonché i tempi e le modalità di attuazione e di erogazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi concordati. Il Dipartimento è altresì autorizzato a stipulare accordi anche con altre Pubbliche Amministrazioni, aventi specifica competenza nelle materie in cui le azioni intervengono.
- 7. L'individuazione delle azioni di rilevanza nazionale e delle connesse modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie, come definite dal presente articolo, continuano a trovare applicazione, anche per gli anni successivi al 2020, fino all'emanazione del successivo decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo per le politiche giovanili.
- 8. Per assicurare l'integrale assolvimento degli obblighi assunti dallo Stato con l'Intesa Rep. Atti n. 12/CU del 29 gennaio 2020, nei confronti delle Regioni e Province Autonome e dell'ANCI e dell'UPI, eventuali incrementi e/o riduzioni delle risorse iscritte sul capitolo n. 853 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato “Fondo per le politiche giovanili”, disposte, nell'esercizio finanziario 2020, successivamente alla data di emanazione del presente



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

decreto in virtù di successive manovre di finanza pubblica, incideranno sulla quota del Fondo destinata alle misure, azioni e ai progetti di rilevanza nazionale di cui al presente articolo.

Art. 3

(Misure, azioni e progetti destinati alle Regioni e alle Province Autonome)

1. Per l'anno 2020, alle Regioni e alle Province Autonome è attribuita una quota del Fondo nella misura del 26%, quantificata in euro 8.725.127,00, ripartita tra le Regioni e le Province Autonome secondo i criteri indicati nell'Intesa, assegnando a ciascuna Regione e Provincia Autonoma la somma indicata nell'Allegato I dell'Intesa.
2. Il trasferimento delle risorse finanziarie alle Regioni avviene nel rispetto dell'art. 2 dell'Intesa.
3. Le somme assegnate alle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente pari ad euro 73.291,00 ed euro 71.546,00, sono rese indisponibili e sono versate all'Entrata del bilancio dello Stato al capo X, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in applicazione della Circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4

(Misure, azioni e progetti destinati agli Enti locali)

1. Per l'anno 2020, alle misure, azioni e progetti rivolti ai comuni e alle città metropolitane, rappresentati dall'ANCI, è destinata una quota del Fondo pari al 22%, quantificata in euro 7.382.800,00.
2. Per l'anno 2020, alle misure, azioni e progetti rivolti alle province, rappresentate dall'UPI, è destinata una quota del Fondo pari al 3%, quantificata in euro 1.006.746,00.
3. L'utilizzo delle quote di cui ai precedenti commi del presente articolo e il successivo monitoraggio sono disciplinati secondo le modalità indicate dall'art. 3 dell'Intesa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

Art. 5

(Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2019)

1. In considerazione dell'integrale assolvimento, nei precedenti esercizi finanziari, degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti delle Regioni e delle Province Autonome dell'ANCI e dell'UPI, le risorse finanziarie costituenti avanzo di esercizio, riportate in aggiunta alle disponibilità di competenza del capitolo 853, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri – esercizio finanziario 2020, restano integralmente destinate alla realizzazione delle azioni e dei progetti di rilevanza nazionale in itinere, che danno esecuzione alle disposizioni dei decreti di riparto delle annualità precedenti.

Art. 6

(Attività strumentali)

1. Una quota, non superiore al 10% delle risorse di cui all'art. 2, potrà essere destinata alle attività strumentali necessarie per imprimere una maggiore efficacia all'azione del Governo nell'attuazione delle iniziative rivolte alle giovani generazioni ricomprese nell'ambito delle aree di intervento prioritarie individuate dal presente decreto e, in particolare, alle attività di studio e ricerca ed a quelle di supporto specialistico e di valutazione tecnica e accertamento e monitoraggio dei progetti, quando non siano disponibili presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale adeguate professionalità.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Roma, 04.02.2020

Vincenzo SPADAFORA